

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N. 1179**Indirizzi per l'erogazione di contributi a favore di Enti/Organismi del Terzo Settore a sostegno di iniziative ritenute significative e rilevanti in ambito sociale.**

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE in particolare le seguenti norme:

- legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii, che prevede che l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza; art, 11 e 12;
- legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che all'articolo 1, comma 5, prevede che "Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata";
- legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- legge 6 novembre 2012 n. 190 "190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari", con particolare riferimento all'articolo 17 che stabilisce che "i Comuni, attraverso gli Ambiti territoriali Sociali, riconoscono e agevolano il ruolo del Terzo Settore anche attraverso forme di concertazione per l'emanazione degli atti derivanti dalla presente legge. I soggetti di cui al comma 1, per realizzare le attività sociali e sociosanitarie stipulano contratti, convenzioni, accordi, protocolli d'intesa con i soggetti del Terzo settore e con le loro forme associative";
- legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che all'articolo 17 disciplina gli "Accordi con gli Interessati";
- legge regionale 6 dicembre 2012 n. 42 "Testo Unico delle norme sul Terzo Settore", con particolare riferimento all'articolo 30: (Azioni e patti per il sostegno dell'impegno dei privati senza finalità di profitto nell'esercizio della funzione sociale), che prevede che tali azioni di sostegno si concretizzano con la messa a disposizione da parte della regione degli enti locali, degli enti del settore regionale, di risorse economiche, organizzative e/o finanziarie a fronte dell'impegno, da parte dei privati senza finalità di profitto, a partecipare ai processi di coprogettazione dei servizi e degli interventi e/o alla loro autonoma realizzazione, anche in collaborazione con le organizzazioni pubbliche, nell'ambito della programmazione sociale locale prevedendo forme di *compartecipazione*, nella percentuale minima del 30 per cento delle risorse complessive previste per la realizzazione delle iniziative;
- il Piano Sociale Integrato Regionale 2013/2015 (approvato con DCR n. 18 del 6/8/2013 e prorogato ai sensi dell'art. 25, comma 4 l.r. 12/06), che nella 1° parte "Azioni di Sistema", al punto 5 Rapporti tra pubbliche amministrazioni e soggetti senza finalità di profitto, individua tra l'altro alla lettera a) "L'apporto del Terzo Settore nella realizzazione del Piano", i seguenti obiettivi:
 - valorizzare il ruolo del Terzo Settore quale soggetto co-protagonista nelle fasi di pianificazione, progettazione e realizzazione del sistema integrato dei servizi;

- promuovere cultura e competenze per un appropriato utilizzo degli strumenti amministrativi nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati senza finalità di profitto;
- promuovere politiche regionali e locali di valorizzazione della libera iniziativa della società civile attraverso la costruzione di patti di sussidiarietà;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 846 del 15.11.2011 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo in materia di disciplina dei rapporti tra pubbliche amministrazioni locali e soggetti privati senza finalità di lucro;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 525 del 27.03.2015 con la quale sono state approvate le indicazioni regionali per l'applicazione del testo unico l.r. 42/2012 nei rapporti tra pubbliche amministrazioni locali e soggetti del Terzo Settore;
- la determinazione 20.01.2016 dell'ANAC pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 06.02.2016 n. 30, contenente le linee guida per l'affidamento di servizi a Enti del Terzo Settore e alle Cooperative sociali, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione;

VISTO in particolare l'articolo 12 "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici" della legge 241/1990 nel quale è stabilito:

- comma 1 "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, sono subordinate alla pre-determinazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";
- comma 2 "l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1";

CONSIDERATO che talune progettualità in materia sociale, poste in essere da associazioni, società, organismi ed enti pubblici e privati senza fini di lucro, possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti regionali di programmazione sociale, garantendo, altresì, il suddetto processo di integrazione promosso dalla LR 12/2006 e dal suddetto Piano Sociale Integrato Regionale 2013/2015;

DATO ATTO che Regione Liguria, con legge regionale citata l.r. 42/2012 ha, tra l'altro:

- ribadito l'importanza del ricorso ad azioni e patti per la valorizzazione e il sostegno della sussidiarietà orizzontale tra Regione, Enti locali, Aziende sanitarie locali e l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali per lo svolgimento delle funzioni sociali;

RITENUTO opportuno, in un'ottica di applicazione e sviluppo del principio costituzionale di "sussidiarietà orizzontale", sostenere le suddette progettualità in materia sociale al fine di attivare sinergie operative con i soggetti del cd. "Terzo Settore" presenti sul territorio regionale nell'ambito della realizzazione di efficaci politiche volte al soddisfacimento dell'interesse generale;

VALUTATO, pertanto, opportuno prevedere la possibilità di concedere eventuali contributi nel limite delle disponibilità di bilancio in merito alle iniziative presentate dal terzo settore, qualora il soggetto titolare ritenga di richiedere alla Regione Liguria l'assegnazione di un apposito contributo, e qualora ritenuti utili e rilevanti per la comunità, e che abbiano una ricaduta sul territorio ligure;

VALUTATO opportuno, in ragione della costante evoluzione del quadro normativo e, al tempo stesso, della sempre maggiore complessità delle esigenze che caratterizzano il sistema sociale della Regione Liguria, approvare un apposito documento al fine di stabilire i criteri generali e le modalità per la concessione e la liquidazione di sovvenzioni o contributi a favore di Enti/Organismi del Terzo Settore a sostegno di iniziative ritenute significative e rilevanti ai fini sociali, così come contenuto negli allegati A e B, parti integranti del presente provvedimento;

Su proposta del Vice Presidente della Regione Liguria e Assessore alla Sanità, Politiche socio-sanitarie e Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione;

DELIBERA

per le motivazioni di cui alle premesse, che s'intendono integralmente richiamate:

1. DI APPROVARE il documento, composto dagli allegati A e B quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, contenente i criteri generali e le modalità per la concessione e la liquidazione di sovvenzioni o contributi a favore di Enti/Organismi del Terzo Settore a sostegno di iniziative ritenute significative e rilevanti ai fini sociali;
2. DI DISPORRE l'integrale pubblicazione della presente deliberazione sul sito web della Regione Liguria e sul BURL.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Liguria o, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione, comunicazione o notifica dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

Allegato A

Criteria e modalità per la concessione e la liquidazione di sovvenzioni o contributi a favore di Enti/Organismi del Terzo Settore a sostegno di attività di interesse sociale ritenute utili e rilevanti per la collettività.

1. PREMESSA

Scopo del presente documento è la definizione di criteri e modalità per la concessione e la liquidazione di sovvenzioni o contributi a favore di Enti/Organismi del Terzo Settore a sostegno di attività di interesse sociale ritenute utili e rilevanti per la collettività laddove non trova applicazione l'istituto dei patti di sussidiarietà ai sensi dell'art. 28 e seguenti della l.r. 6 dicembre 2012 n. 42 "Testo unico delle norme sul Terzo Settore" e delle successive indicazioni regionali per l'applicazione del medesimo nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni Locali e soggetti del Terzo Settore, approvate con DGR n. 525/2015.

Si fa inoltre riferimento alla determinazione 20.01.2016 dell'ANAC pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 06.02.2016 n. 30, contenente le linee guida per l'affidamento di servizi a Enti del Terzo Settore e alle Cooperative sociali, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione.

La Regione deve garantire il rispetto dei principi di universalità, solidarietà, efficienza economicità ed adeguatezza, nonché i principi di imparzialità trasparenza e concorrenza.

Il presente documento non riguarda le forniture di beni e servizi, materia disciplinata dal Codice degli Appalti.

2. AMBITI DI INTERVENTO/INIZIATIVE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a contributo iniziative di interesse sociale:

- coerenti e rispondenti alla programmazione regionale ed in particolare ai contenuti del Piano Sociale Integrato Regionale;
- ritenute utili e rilevanti per la collettività (non diversamente finanziabili ai sensi di norme specifiche);
- svolte in Liguria con una ricaduta sul territorio ligure;

3. OBIETTIVI DA PERSEGUIRE/FINALITÀ DELLA PROGETTAZIONE

La Regione Liguria, in attuazione del principio di sussidiarietà, può finanziare progetti ed iniziative presentati da soggetti del Terzo Settore, singoli o associati.

Principali caratteristiche delle iniziative:

- capacità di produrre valore a favore dei soggetti destinatari degli interventi;
- innovazione;
- trasferibilità dei risultati del progetto (buone prassi);

4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO

Possono beneficiare dei contributi regionali gli enti non profit del Terzo Settore, singoli o associati, che abbiano i seguenti requisiti:

- a) regolare iscrizione nel Registro regionale di cui alla l.r. 42/2012;
- b) esperienza nel settore da almeno due anni;
- c) sede legale ed operativa nel territorio regionale ligure;
- d) svolgimento di attività, come risultanti dallo statuto o dall'atto costitutivo, coerenti con le finalità istituzionali della Regione Liguria in materia sociale e funzionali agli obiettivi della programmazione regionale;
- e) aver approvato, con risultato d'esercizio positivo, almeno uno degli ultimi due bilanci i cui termini di approvazione risultino scaduti alla data di presentazione della richiesta di contributo;
- f) offrire serie garanzie di moralità professionale e la capacità tecnica professionale;
- g) avere la carta dei servizi;
- h) rispettare le norme in materia di anticorruzione;

- i) per le cooperative:
- essere in regola con gli obblighi previsti dal decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore" per quanto riguarda la vigilanza degli enti cooperativi ed essere state sottoposte a revisione per l'anno 2016. Le cooperative non sottoposte a revisione per l'anno 2017, per essere considerate soggetti beneficiari, sono tenute a documentare l'avvenuta presentazione dell'istanza di revisione prima della presentazione della domanda. Le cooperative costituite a partire dal 1 gennaio 2017 sono ammesse anche in assenza di revisione;
 - rientrare nella definizione comunitaria di piccola e media impresa secondo quanto previsto dall'Allegato I al Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014;
 - essere iscritte nel Registro delle imprese ed attive alla data di presentazione della domanda;

I soggetti beneficiari del contributo possono essere raggruppati in Associazione Temporanea di Scopo (di seguito ATS). In questo caso, il requisito dell'iscrizione al registro regionale deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti partecipanti.

Inoltre, in caso di ATS, il richiedente, ed eventualmente destinatario del contributo regionale, deve obbligatoriamente essere il capofila.

4.1 Esclusioni

Non possono quindi essere concessi contributi:

- a) per l'esercizio di attività commerciali;
- b) ad enti aventi tutte le sedi operative fuori dal territorio della regione Liguria;
- c) ad enti non iscritti al registro regionale di cui alla l.r. 42/2012;
- d) alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, nonché nel settore della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e del settore della produzione, fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- e) alle imprese in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- f) alle imprese in difficoltà ai sensi dell'Art. 2 punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- g) alle imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ai sensi dell'Art. 9, comma 2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA

5. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

La Regione Liguria può pubblicare di propria iniziativa un Avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione di iniziative di interesse sociale.

Nel caso in cui un singolo soggetto presenti domanda di contributo per la realizzazione di iniziative di interesse sociale, se l'iniziativa proposta viene ritenuta valida nei limiti delle disponibilità di bilancio, la Regione Liguria, informa in merito l'Organismo Unitario di rappresentanza dei soggetti del Terzo Settore ed è avviata una procedura ad evidenza pubblica (Avviso di manifestazione di interesse) al fine di verificare se altri soggetti sono in grado di svolgere la medesima attività. Tale procedura è avviata con provvedimento adottato dalla Giunta regionale, ai sensi della deliberazione di approvazione dei presenti criteri.

A seguito della pubblicazione della manifestazione di interesse, i soggetti interessati, aventi i requisiti di cui al punto 4, possono presentare la propria candidatura.

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere inviate alla Struttura competente in materia di politiche sociali della Regione Liguria, unitamente agli eventuali allegati previsti, entro i termini e con le modalità stabilite dalla procedura ad evidenza pubblica.

La presentazione delle domande non costituisce in alcun modo **vincolo** per il loro finanziamento.

6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CRITERI DI VALUTAZIONE

L'istruttoria delle domande è eseguita dalla Struttura regionale competente per materia secondo quanto previsto dalla procedura ad evidenza pubblica adottata dalla Giunta regionale, ai sensi della deliberazione di approvazione dei presenti criteri.

6.1 Procedura di valutazione delle domande:

Le domande sono esaminate in due fasi:

1. Prima fase: verifica di ammissibilità formale della domanda - In questa prima fase l'istruttoria è tesa a verificare la documentazione trasmessa e la sua completezza, il possesso dei requisiti di cui al punto 4;
2. Seconda fase: valutazione di merito - Le domande formalmente ammissibili sono sottoposte alla valutazione da parte di una apposita Commissione individuata dal Direttore del Dipartimento competente ;

Degli esiti della valutazione viene preso atto con apposito provvedimento.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute è attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.

Criteri valutativi:

La procedura ad evidenza pubblica deve contenere i seguenti criteri valutativi:

1. particolare rilevanza ed utilità dell'iniziativa in ordine al perseguimento degli obiettivi dello PSIR;
2. dimensione dell'iniziativa, anche in rapporto all'ambito territoriale di realizzazione (regionale, sovradistrettuale, distrettuale, per conferenza dei sindaci);
3. presenza di altri partners;
4. partecipazione ai processi di coprogettazione dei servizi e degli interventi e/o alla loro autonoma realizzazione, anche in collaborazione con le organizzazioni pubbliche, nell'ambito della programmazione sociale locale;
5. eventuale coinvolgimento attivo degli utenti;
6. piano economico finanziario del progetto con presenza del cofinanziamento;
7. idoneità del costo dell'iniziativa rispetto ai benefici e risultati attesi;
8. congruità del contributo richiesto, anche rispetto alle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio;

La Commissione determina preventivamente i punteggi massimi da attribuire a ciascun criterio.

La progettazione illustrativa delle attività dovrà prevedere gli specifici indicatori di risultato in grado di evidenziare i risultati raggiunti, la tipologia e il numero dei beneficiari diretti ed indiretti, la ricaduta dell'intervento finanziato a livello territoriale.

7. ENTITÀ MASSIMA DEL CONTRIBUTO EROGABILE E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

La quantificazione in percentuale del contributo regionale non può essere superiore al 70% del costo complessivo del progetto.

Pertanto, per accedere al finanziamento regionale i soggetti del Terzo Settore, singoli o associati, devono prevedere una compartecipazione nella percentuale minima del 30% delle risorse complessive previste per la realizzazione del progetto. La compartecipazione dell'ente potrà riguardare: risorse economiche, organizzative e/o finanziarie proprie e/o autonomamente reperite, ed eventualmente attraverso la valorizzazione del volontariato.

La concessione del contributo regionale è da intendersi unicamente a titolo di compensazione, volta a permettere l'equilibrio economico finanziario e l'adeguatezza della gestione sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi e della soddisfazione dei bisogni degli utenti.

Il contributo viene liquidato secondo le seguenti modalità:

- 50% a titolo di anticipazione, al momento della comunicazione da parte di Regione Liguria relativa alla concessione del contributo;
- 50% ad ultimazione dell'intervento, previa trasmissione da parte del beneficiario alla Regione Liguria della rendicontazione finale delle spese sostenute unitamente alla relazione analitica dell'attività svolta. Le spese dovranno risultare congrue in relazione alle azioni progettuali e comprensive della compartecipazione da parte dei soggetti del terzo settore in risorse finanziarie, strumentali e valorizzazione del personale/volontariato. La relazione dell'attività dovrà mettere in evidenza il raggiungimento degli obiettivi prefissati sulla base degli indicatori di risultato stabiliti nella progettazione iniziale;

Il contributo assegnato è interamente liquidato nel caso in cui l'importo delle iniziative ammissibili, rendicontate e debitamente documentate è pari al preventivo; qualora dalla rendicontazione finale risulti una minor spesa, lo stesso sarà proporzionalmente ridotto.

Ai fini della liquidazione del contributo il soggetto beneficiario deve quindi presentare:

1. rendicontazione finale delle spese con l'indicazione di eventuali altri contributi ricevuti da Enti pubblici e/o privati corredato da idonea documentazione di spesa (fatture, ricevute, ecc., in copia conforme all'originale). Per quanto riguarda le spese ammissibili fare riferimento a quanto contenuto nell'allegato B;
2. relazione analitica dell'attività svolta;
3. dichiarazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari - Normativa Antimafia (ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.);
4. modello inerente il monitoraggio inerente i rapporti tra l'Amministrazione e soggetti terzi (ai sensi della Legge 190/2012);

8. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

E' fatto obbligo al beneficiario del contributo di:

- a) sottoscrivere dichiarazione di accettazione del finanziamento e di quanto previsto dalla procedura ad evidenza pubblica;
- b) eseguire l'iniziativa in conformità alle finalità previste, a quanto prescritto nel provvedimento di concessione del contributo o da eventuali successive determinazioni;
- c) compartecipare nella percentuale minima del 30% delle risorse complessive previste per la realizzazione del progetto;
- d) avviare le attività previste dal progetto entro 4 mesi dalla data di concessione del contributo regionale conformemente alla proposta approvata. Nella comunicazione di avvio indicare il termine presunto di conclusione delle attività, salvo la concessione di una sola proroga motivata da cause non prevedibili al momento della presentazione della domanda, e previa autorizzazione da parte della Regione Liguria;
- e) comunicare preventivamente a Regione Liguria eventuali variazioni o modifiche nei contenuti dell'intervento finanziato. Tali variazioni o modifiche devono essere preventivamente autorizzate

dalla Regione, pena la revoca del contributo concesso. Non possono essere autorizzate le variazioni o le modifiche incompatibili con l'intervento proposto;

- f) dare immediata comunicazione a Regione Liguria qualora intenda rinunciare all'esecuzione parziale o totale del progetto finanziato;
- g) conservare a disposizione di Regione Liguria per un periodo di almeno 5 anni dalla data di erogazione del contributo la documentazione originale di spesa, per eventuali controlli;
- h) dichiarare eventuali finanziamenti ottenuti per le medesime finalità, pena la revoca del contributo concesso. Tali finanziamenti possono essere utilizzati a copertura totale o parziale del cofinanziamento solo se proveniente da parte dei soggetti del Terzo Settore (come indicato al precedente punto 7 la concessione del contributo regionale è da intendersi unicamente a titolo di compensazione);
- i) comunicare l'avvenuta conclusione delle attività e presentare la relativa rendicontazione entro 3 mesi dalla conclusione, pena la revoca dell'intero contributo concesso;
- j) evidenziare che il progetto è stato cofinanziato da Regione Liguria;

9. REVOCHE

I beneficiari decadono dal contributo concesso e, se già erogato, sono tenuti alla restituzione dello stesso maggiorato degli interessi legali, calcolati dalla data di liquidazione del contributo alla data della relativa restituzione, nei casi in cui:

- a) rinuncino in toto o parzialmente al contributo;
- b) abbiano sottoscritto dichiarazioni o abbiano prodotto documenti risultanti non veritieri;
- c) l'intervento non venga avviato e/o completato nei limiti temporali previsti dalla procedura ad evidenza pubblica o da eventuali proroghe o comunque nel caso in cui la rendicontazione non venga presentata entro 3 mesi dalla conclusione del progetto;
- d) non abbiano eseguito l'iniziativa in conformità alle finalità previste, a quanto prescritto nel provvedimento di concessione del contributo o da eventuali successive determinazioni;
- e) non abbiano comunicato preventivamente a Regione Liguria eventuali variazioni o modifiche nei contenuti dell'intervento finanziato;
- f) non vengano dichiarati contributi percepiti per le medesime finalità da altri soggetti o enti o istituzioni pubbliche;

10. CONTROLLI

1. La Regione Liguria potrà effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le iniziative stesse sono state avanzate.
2. La Regione Liguria provvede altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

11. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS 196/2003

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, i dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati

che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando ne abbia interesse, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento;

Allegato B

Spese ammissibili

Costi del personale (distinguere il personale interno dal personale esterno).

Per il personale interno:

- indicare nome, livello, CCNL applicato, n° di ore lavorate per il progetto, costo orario e costo totale;
- produrre una lettera del responsabile dell'organizzazione in cui si attesti che l'operatore è stato incaricato di svolgere attività per il progetto e per quale periodo;
- annullare il cedolino per la quota parte di competenza;

Per il personale esterno, a seconda del tipo di contratto:

- se assimilabile a lavoro dipendente: nome, lettera di incarico o contratto, numero di giornate, durata, obiettivi, corrispettivo, curriculum, report attività svolta, annullo cedolino;
- se consulenze, prestazioni d'opera o prestazioni dilettantistiche svolte all'interno di attività sportive dilettantistiche: sotto i 7.500 può essere affidamento diretto, fra i 7.500 e i 40.000 3 preventivi;
- **Volontariato**

Per la valorizzazione dell'impegno volontario è necessario far riferimento alla seguente tabella, che riporta il costo lordo imputabile nel piano dei costi, quale quota a carico delle organizzazioni proponenti il progetto, già in uso per precedenti bandi.

Tali costi non possono in alcun modo essere imputati alla quota di finanziamento richiesta a Regione Liguria.

La presente tabella di valorizzazione del lavoro volontario è finalizzata esclusivamente a consentire la copertura di parte del co-finanziamento dei progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato

Fasce	Mansioni <i>(le mansioni sotto illustrate hanno carattere esemplificativo e non esaustivo)</i>	Costo orario lordo
I fascia	Centralinista, addetto alla cucina, autista, addetto alla segreteria, operatore socio-assistenziale addetto all'assistenza di base	15 €/h
II fascia	Educatore, impiegato di concetto, operatore dei servizi informativi e di orientamento, infermiere	19 €/h
III fascia	Coordinatore di unità operativa e/o servizi complessi, psicologo, sociologo, pedagogista, medico	25 €/h

Resta fermo quanto disposto dalla L.266/91, o successive modificazioni o integrazioni, ai sensi della quale:

1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal

beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

- **Costi di viaggio**

Produrre una lettera del responsabile che attesti che i viaggi di cui si presenta la documentazione di spesa si sono resi necessari per l'attuazione del progetto;

(Se vengono utilizzati mezzi pubblici: biglietti annullati - Se viene utilizzato il mezzo proprio: indicare il chilometraggio)

Altre spese

- Spesa per le attrezzature: allegare documento di acquisto (fattura o scontrino). Per importi singoli superiori a € 250,00 allegare anche una dichiarazione del responsabile dell'organizzazione rispetto alla necessità dell'attrezzatura e al suo utilizzo nell'ambito del progetto;
- Materiali di consumo o servizi generali: allegare dichiarazione del responsabile dell'organizzazione rispetto alla necessità dei materiali di consumo o dei servizi per le finalità del progetto;
- Immobile: Per locazioni produrre le ricevute dei pagamenti, intestate all'associazione, effettuati per il periodo di interesse del progetto. Per le utenze e le tasse, produrre i documenti che attestino tali spese e indicare la quota parte di competenza del progetto;
- Spese per i destinatari: qualora siano state effettuate spese per i destinatari del progetto allegare una breve relazione che ne indichi la necessità;

In ogni caso il rappresentante legale dell'ente beneficiario dovrà, in fase di relazione finale, attestare la necessità delle spese sostenute per il raggiungimento delle finalità del progetto.

Inoltre, tutto quanto indicato nelle rendicontazioni sarà autocertificato, in base al DPR 445/2000, dal legale rappresentante della singola associazione e i documenti giustificativi dovranno essere conservati nella sede della singola associazione capofila del progetto.

Oltre all'autocertificazione, deve essere garantita la tracciabilità di tutti pagamenti relative al personale impiegato e alle singole spese superiori ad € 150,00.

REGIONE LIGURIA

Modello Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (Misura: verifica del rispetto della disposizione di cui all'art. 1, comma9, lettera e) della Legge n. 190/2012. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e soggetti terzi).

Compilazione a cura del soggetto terzo

Nominativo:

--

Sussistono relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti del soggetto terzo e i dipendenti dell'Amministrazione regionale? **SI NO**

In caso di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza, indicare il tipo di relazione sussistente (barrando la casella di interesse):

- relazione di parentela o affinità entro il:

I grado: (figlio/a, genitore, suocero/a, genero, nuora)

II grado: (fratello, sorella, nipote, nonno/a, fratello/sorella della moglie, fratello/sorella del marito)

- rapporto di coniugio

- rapporto di convivenza

Nominativo del dipendente regionale con il quale sussiste la relazione di parentela, affinità, coniugio o convivenza	
--	--

La presente rilevazione ha mera finalità statistica e non comporta di per sé motivo di esclusione dal beneficio e/o dalla stipula del contratto.

Data ____/____/____/

FIRMA

Modulo di rilevazione relazioni di parentela o affinità – Misura 8.1.13 del P.T.P.C.